

**STATUTO DELLA EDISON S.p.A<sup>1</sup>**  
**- TITOLO I -**  
***Denominazione - Sede - Oggetto – Durata***

**Art. 1 – Denominazione**

1. La Società è denominata "EDISON S.p.A.". La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

**Art. 2 – Sede**

1. La Società ha sede in Milano, Foro Buonaparte 31.

**Art. 3 – Oggetto**

1. La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:

- a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo dell'attività di ricerca, produzione, importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione;
- b) nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprensivo delle attività di ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita;
- c) nel settore idrico, comprensivo delle attività di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
- d) nel settore delle telecomunicazioni, con la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione fissi e/o mobili e la fornitura dei relativi servizi;
- e) nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica utilità;
- f) nell'ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui alle lettere a), b), c), d), e).

2. La Società può svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.

3. La Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari - queste due ultime non nei confronti del pubblico - ritenute necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi.

4. La Società potrà inoltre continuare a gestire le partecipazioni esistenti in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel precedente comma 1 al fine di dismetterle con l'obiettivo di massimizzare il valore dell'investimento.

5. Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

---

<sup>1</sup> Efficacia 1 (uno) novembre 2010 (duemiladieci)

#### **Art. 4 – Durata**

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

#### **- TITOLO II -**

#### ***Capitale Sociale - Azioni – Obbligazioni e Finanziamenti – Recesso***

#### **Art. 5 – Capitale Sociale**

1. Il capitale sociale è di euro 5.291.700.671,00 diviso in numero 5.291.700.671 azioni ordinarie e di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1 (uno).
2. Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.
3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.
4. L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
5. A seguito di deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in base alle deleghe ricevute dall'assemblea, il capitale è elevabile in via scindibile:
  - a) per massimi euro 4.200.000,00 (ora ridotti a massimi euro 491.814,00) mediante emissione di massime n. 4.200.000 azioni ordinarie (ora ridotte a massime n. 491.814) da nominali euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare, da riservare all'esercizio della prima *tranche* di opzioni di sottoscrizione assegnate a dirigenti della società, della controllante o di società controllate, italiane od estere, al prezzo di euro 1,36 (uno virgola trentasei) per azione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2010.
6. In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).
7. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee speciali delle diverse categorie.

#### **Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune**

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dal presente statuto.
2. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
3. Saranno inviati al rappresentante comune i comunicati e gli avvisi pubblicati dalla Società relativi ad operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 10.000,00 (diecimilavirgolazerozero) annui.

5. In caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero potranno essere convertite in azioni ordinarie nei termini ed alle condizioni che dovranno essere stabilite dall'assemblea da convocare entro 2 (due) mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione.

6. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio potranno essere convertite a semplice richiesta dell'azionista in azioni ordinarie alla pari nei termini e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 7 - Obbligazioni e Finanziamenti**

1. La Società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.

2. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta, senza facoltà di delega deliberativa, al Consiglio di Amministrazione.

3. Si applica il comma 3 dell'art. 5.

4. La Società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da soci, società collegate, controllate o controllanti.

### **Art. 8 – Recesso**

1. Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della Società;
- b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## **- TITOLO III - Assemblea**

### **Art. 9 – Convocazione**

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dal regolamento emanato dalla Consob, nonché ancora, ove necessario o deciso dagli amministratori, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.

3. L'assemblea ha luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.

4. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, terza convocazione qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o terza convocazione deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine per la pubblicazione dell'avviso a 10 (dieci) giorni. Non sono consentite convocazioni ulteriori alla seconda per quanto riguarda l'assemblea ordinaria e alla terza per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.

5. Per il diritto da parte dei soci, che rappresentino la percentuale minima fissata dalla legge, di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, valgono le disposizioni di legge.

#### **Art. 10 - Intervento e rappresentanza in assemblea**

1. Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione. La legittimazione è attestata mediante una comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine della data sopra indicata - in regime di dematerializzazione e gestione accentrata. La comunicazione deve pervenire all'emittente, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

3. La notifica della delega alla società per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni**

1. L'assemblea ordinaria degli azionisti in prima e seconda convocazione delibera col voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea e almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società fatta eccezione per: (i) l'assemblea ordinaria di seconda convocazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale, la nomina e la revoca delle cariche sociali che è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera col voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, (ii) quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto con riferimento alla nomina degli amministratori e (iii) quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto con riferimento alla nomina dei sindaci.

2. L'assemblea straordinaria degli azionisti è validamente costituita in prima, seconda e terza convocazione quando è rappresentato più della metà del capitale sociale ordinario della Società e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

3. Sono fatte salve le disposizioni di legge che richiedono quorum più elevati.

## **Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti**

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

## **Art. 13 - Assemblee speciali**

1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.
2. Alle assemblee degli obbligazionisti non si applica il termine di 2 (due) giorni previsto dal comma 1 dell'art. 10.

## **- TITOLO IV - Amministrazione**

### **Art. 14 - Consiglio di Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 (dodici) componenti ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura di seguito indicata, da 13 (tredici) componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 21. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Almeno 2 (due) di essi (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

4. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore a 12 (dodici). Tuttavia, la lista presentata dal socio o dai soci che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società contiene un numero di candidati pari a 12 (dodici), di cui almeno 2 (due) (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

5. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari a quella massima determinata ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

6. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, in tema di Collegio sindacale potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b) (secondo la suddetta nozione di controllo).

7. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.

8. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile,

comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la società.

9. Unitamente al deposito di ciascuna lista, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 6, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

12. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, fermo restando quanto previsto al successivo comma 14) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima lista, 12 (dodici) amministratori;

(b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti legittimati che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto 1 (uno) amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.

13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, fermo restando che la lista di maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) e fermo restando quanto previsto al successivo comma 14. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tale ultimo caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. Pertanto in tale ultimo caso si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soggetti legittimati al voto presenti in assemblea, ed è eletto dalla lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, escludendo dal computo gli astenuti,

il restante amministratore nella persona del candidato indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.

14. Resta inteso che in prima convocazione (anche nel caso di eventuali votazioni di ballottaggio) occorrerà per la lista di maggioranza altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società; nel caso in cui, in prima convocazione, la lista prevista dalla lettera (a) del comma 12 che precede non ottenga il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, non risulterà eletto in tale prima convocazione nessun amministratore, neppure quello da trarre dalle liste di minoranza.

15. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) nonché in prima convocazione il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario, risultano eletti amministratori tutti i 12 (dodici) candidati elencati in tale lista.

16. Nel caso non venga presentata alcuna lista ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea, restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, e il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai 12 (dodici) amministratori votati dall'assemblea.

17. Le disposizioni che precedono non si applicheranno per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

18. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto.

19. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma 12 che precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta.

20. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo le statuizioni che seguono.

21. Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 5 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno



presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi della prima e/o terza frase di cui al precedente comma 6), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non trovino applicazione, non verrà eletto alcun sostituto al posto del cessato amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto a 12 (dodici).

22. Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista o di mancata presentazione di alcuna lista, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea), restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società.

23. Possono essere proposti candidati ai sensi dei precedenti commi 21 e 22 esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 9.

24. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

25. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

#### **Art. 15 - Compensi agli amministratori**

1. I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione di azioni, del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato esecutivo, sono determinati dall'assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri e quelli del Comitato esecutivo, ove nominato.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

#### **Art. 16 - Cariche sociali – Comitanti**

1. Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori indicati con il numero dispari nella lista presentata dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale ordinario, laddove tale lista sia stata presentata da detto socio in assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno dei suoi membri, al quale sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni. L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori indicati con il numero pari nella lista presentata dal socio che detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale ordinario, laddove tale lista sia stata presentata da detto socio in assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su designazione dell'Amministratore Delegato, nomina - anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) comitati strategici o altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.
5. Del Comitato esecutivo, ove costituito, fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede.
6. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 17 - Poteri**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
2. Fatte salve le competenze dell'assemblea e quelle esclusive del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge, il potere di deliberare sulle materie qui di seguito elencate è riservato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e non può essere delegato né all'Amministratore Delegato né ad altri amministratori o comitati del Consiglio di Amministrazione (incluso l'eventuale Comitato esecutivo), restando inteso che le decisioni e materie di seguito indicate si riferiscono sia ad Edison direttamente sia alle società controllate da Edison (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) per le quali controllate occorrerà pertanto una delibera del Consiglio di Amministrazione di Edison con riferimento a tali decisioni e materie, salvo per i punti b) (bilancio di esercizio e consolidato, business plan e budget), d) (sedi secondarie), e) (indicazione di amministratori con la legale

rappresentanza), g) (adeguamenti dello statuto a disposizioni normative) e t) (Chief Financial Officer) che si riferiscono solo ad Edison:

a) decisioni inerenti il capitale sociale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, aumento e riduzione del capitale sociale, fusione, scissione, trasformazione;

b) decisioni inerenti l'approvazione e la modifica del progetto di bilancio di esercizio e consolidato, del business plan anche consolidato o del budget anche consolidato di Edison;

c) acquisti o atti dispositivi di beni, o altri investimenti, contratti o operazioni per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate, fatta eccezione per la stipula di contratti di cessione o acquisto di gas, energia elettrica, altre materie prime e titoli rappresentativi di Certificati Verdi o di diritti di emissione di CO2 per i quali non sono previsti limiti di valore ai poteri delegabili e fatto salvo quanto diversamente previsto in altri punti del presente art. 17, comma 2;

d) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;

e) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;

f) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;

g) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;

h) fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-*ter* del codice civile;

i) emissione di obbligazioni;

l) trasferimenti o altri atti di disposizione (in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, ivi inclusi senza alcuna limitazione la costituzione o concessione di pegni, garanzie, vincoli, usufrutti o altri diritti di terzi) di partecipazioni detenute che possano comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1 o 2 del codice civile, di una società controllata o ogni altra operazione dalla quale derivi la perdita del controllo di una tale società controllata;

m) altri acquisti, acquisizioni a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma (per esempio a seguito di aumento di capitale o costituzione di società), trasferimenti o altri atti di disposizione (in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e qualsiasi titolo ivi inclusi senza alcuna limitazione la costituzione o concessione di pegni, garanzie, vincoli, usufrutti o altri diritti di terzi) di partecipazioni e interessenze in altre società, imprese o altri enti per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate e che non rientrino in quanto previsto nel precedente punto l) del presente art. 17, comma 2;

n) decisioni riguardanti l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci delle società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1 o 2, del codice civile o di ogni altra società partecipata (inclusa la presentazione di liste di candidati per l'elezione alle cariche di amministratore o sindaco alle assemblee delle suddette società), fatta eccezione per le votazioni in società che potranno essere identificate di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione ovvero inerenti talune materie che potranno essere identificate di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione per determinate società identificate dallo stesso;

- o) acquisti, acquisizioni a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, cessione e affitto, costituzione e concessione di pegno, vincoli, garanzie, usufrutto, concessione di altri diritti a soggetti terzi o altri atti di disposizione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, di aziende o rami di azienda per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- p) stipula di contratti di joint-venture e di associazione, fatta eccezione per quelli relativi ad attività di esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e altre materie prime;
- q) concessione e liberazione di vincoli, pegni, garanzie reali e personali, altre garanzie o diritti affini su beni materiali e immateriali (diversi da vincoli, pegni, garanzie o diritti affini contemplati in altri punti del presente art. 17, comma 2), anche a favore di terzi, per un ammontare superiore a euro 30 (trenta) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- r) concessione, assunzione e rimborso anticipato di finanziamenti, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni di impiego di liquidità attraverso strumenti negoziati sui mercati monetari e da strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio delle variazioni dei tassi di cambio, tassi di interesse o prezzi di commodities) di ammontare superiore a euro 200 (duecento) milioni (o il suo equivalente in altra valuta) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- s) decisioni relative ad azioni giudiziarie per importi superiori a euro 30 (trenta) milioni o il suo equivalente in altra valuta;
- t) nomina e revoca del Chief Financial Officer di Edison.

### **Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dalla sede sociale – purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività - dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno.
2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervengano almeno 10 (dieci) amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli

assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.

6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore all'uopo designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso. In difetto, sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 10 (dieci) amministratori.

9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno 10 (dieci) amministratori. Tuttavia, nel caso in cui uno o più amministratori decidano in via volontaria, senza obbligo di legge o regolamenti applicabili, di astenersi dal voto rispetto ad una proposta di delibera, tale delibera potrà essere adottata anche con il voto favorevole di meno di 10 (dieci) amministratori, purché essa ottenga il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti e non astenuti.

10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3.

### **Art. 19 - Informativa periodica**

1. Fermo quanto previsto all'art. 16, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, anche attraverso gli amministratori cui sono stati delegati poteri, sono tempestivamente informati sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa ai sindaci potrà essere resa anche mediante comunicazione scritta al Presidente del Collegio sindacale, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 20 – Rappresentanza**

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare mandati, nominare procuratori ed avvocati spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

2. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione

delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

3. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della Società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

#### **Art. 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

### **- TITOLO V -**

#### ***Collegio sindacale e controllo contabile***

#### **Art. 22 - Collegio sindacale**

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e di 3 (tre) supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e dovrà contenere uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.

3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore, ferme eventuali riduzioni di tale percentuale ai sensi di leggi o regolamenti applicabili anche ai sensi del successivo comma 8.

4. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di

adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall'azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera (a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b) (secondo la suddetta nozione di controllo).

5. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti sindaci decadono dalla carica, coloro che ricoprono già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

6. Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge o regolamento applicabile, le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci devono produrre, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione, le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.

7. Unitamente al deposito di ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 4, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi del precedente comma 5, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

8. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 6 non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che

risultino collegati tra loro ai sensi della prima e/o terza frase del precedente comma 4, il termine per la presentazione delle liste di cui al comma 6 che precede sarà esteso di ulteriori 5 (cinque) giorni e la percentuale di cui al comma 3 che precede sarà ridotta alla metà.

9. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
- gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
  - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.

10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

12. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 2 (due) supplenti;

(b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente.

13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, fermo restando che la lista di maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. Pertanto, in tale ultimo caso, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soggetti legittimati al voto presenti in assemblea, e sono eletti dalla lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.



14. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede.

15. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.

16. Le disposizioni che precedono non si applicheranno per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.

17. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, subentra (anche con funzioni di Presidente del Collegio sindacale), fino alla successiva assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista cui apparteneva il sindaco cessato o, in mancanza, i candidati alla carica di sindaco effettivo (o, in subordine, a sindaco supplente) non eletti indicati in tale lista secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa ovvero, in subordine, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. L'assemblea dovrà provvedere all'integrazione del Collegio sindacale e, nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo o supplente eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, saranno proposti per la carica di sindaco effettivo o supplente, secondo l'ordine numerico progressivo di presentazione, rispettivamente i candidati a sindaco effettivo o a sindaco supplente elencati nelle corrispondenti sezioni della lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede o, in mancanza, quelli indicati nell'altra sezione della medesima lista ovvero, in mancanza, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli.

In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 3 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi della prima e/o terza frase di cui al precedente comma 4), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto del sindaco cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Il nuovo sindaco effettivo di minoranza eletto assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci di maggioranza, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente

appartenente alla medesima lista di quello cessato. In tal caso si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci di maggioranza, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In tal caso si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

19. Nel caso di presentazione di un'unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17. In tal caso, qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.

20. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

21. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale.

### **Art. 23 - Controllo contabile**

1. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

### **- TITOLO VI - Bilancio – Utili**

### **Art. 24 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

### **Art. 25 - Destinazione degli utili**

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a raggiungere il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione.
2. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei 4 (quattro) esercizi successivi.
3. Qualora alle azioni di risparmio non venga assegnato un dividendo per 5 (cinque) esercizi consecutivi, esse possono essere convertite alla pari, a semplice richiesta dell'azionista, in azioni ordinarie tra il 1° gennaio e il 31 marzo del sesto esercizio.
4. Gli utili che residuano, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale dell'azione.
5. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni; tuttavia, in carenza di utile d'esercizio, i privilegi previsti dai comma 1 e 4 del presente articolo per le azioni di risparmio possono essere assicurati con delibera dell'assemblea mediante distribuzione di riserve.

### **Art. 26 - Acconti sui dividendi**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei diritti spettanti ai portatori di azioni di risparmio, nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

## **- TITOLO VII - *Liquidazione***

### **Art. 27 - Scioglimento e liquidazione**

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.
3. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

## **- TITOLO VIII - *Disposizioni Generali***

### **Art. 28 - Rinvio alle norme di legge**

1. Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

#### **Art. 29 - Domicilio degli azionisti**

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.